

OGGETTO: Messa a disposizione della Provincia Autonoma di Trento alloggio interno a Villa Montini (p.ed. 484 in C.C. Denno I) per emergenza profughi. Rinnovo per l'anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera giuntale nr. 103 dd. 15/12/2015, esecutiva, con cui accogliendo l'invito dell'Assessore alle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento a fare la propria parte nell'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale sul territorio provinciale, si disponeva testualmente quanto segue:

1. Di formalizzare la disponibilità del Comune di Denno di messa a disposizione della Provincia Autonoma di Trento per l'emergenza profughi di cui in premessa, dell'alloggio ad uso abitativo contraddistinto dalla p.ed. 484 sub. 7 in C.C. Denno.
2. Di autorizzare detta concessione in conformità a quanto riprodotto nello schema di contratto trasmesso da Cinformi – Dipartimento salute e solidarietà sociale, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene i seguenti elementi essenziali:
 - **canone mensile:** Euro 300,00 oltre al rimborso spese per le diverse utenze stimato a forfait in Euro 60,00=
 - **durata:** 12 mesi salvo proroga per il tempo massimo di ulteriori 6 mesi
 - **decorrenza:** 1^ gennaio 2016.
3. Di precisare che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante sottoscrizione dello schema di cui al precedente punto 2), per il Comune di Denno da parte del sottoscritto Segretario comunale, in forza della delega sindacale prot. 797 dd. 22/02/2007, per la Provincia Autonoma di Trento, da parte del Dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale.
4. Di introitare gli importi a titolo di canone al cap. 490 (E) risorsa 3020950 e per spese condominiali al cap. 732 (E) risorsa 3051300, del corrispondente bilancio di previsione.
Omissis.

Fatto presente che la predetta concessione è stata rinnovata per l'anno 2017 giusto contratto stipulato digitalmente in forma di scrittura privata, tra Comune di Denno e Provincia Autonoma di Trento, in data 26/01/2017 prot. 351, e va a scadere il prossimo 31/12/2017.

Osservato che con nota dello scorso 30/11/2017 pervenuta in atti l'1/12/2017 ns. prot. 4345, il Dipartimento Salute e solidarietà sociale della Provincia, in considerazione del permanere delle esigenze di gestione del progetto di accoglienza straordinaria dei richiedenti protezione internazionale anche per l'anno 2018, ha chiesto di rinnovare la messa a disposizione dell'alloggio comunale anche per il prossimo anno, alle medesime condizioni.

Ricordato che le condizioni principali cui soggiace il contratto di "concessione" da concludere fra Provincia e Comune, sono le seguenti:

- il canone mensile è di Euro 300,00 cui va aggiunto il rimborso delle diverse utenze forfettizzato in Euro 60,00 rappresentate da: riscaldamento, manutenzione ascensore, illuminazione delle parti comuni sulla base del riparto effettuato d'ufficio, energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti;
- la durata è di 1 anno a decorrere dall'1 gennaio 2018 e fino al 31/12/2018 con possibilità di eventuale proroga per ulteriori 6 mesi;
- possibile revoca della concessione in caso di comportamenti da parte degli ospiti che vadano a turbare l'equilibrio dei restanti ospiti del fabbricato.

Ritenuto di predisporre il contratto di concessione per l'anno 2018 sulla falsa riga di quello in scadenza.

Ribadito che gli importi a titolo di canone saranno introitati al cap. 490 (E) mentre il rimborso delle spese condominiali al cap. 732 (E), del bilancio di previsione per l'esercizio 2018.

Visto il Piano di gestione per l'esercizio 2017 approvato con delibera giuntale n. 23 dd.13.04.2017, immediatamente eseguibile, nel quale si precisa che "le assegnazioni che non avvengono secondo criteri predeterminati, competono alla Giunta comunale".

Visto il T.U approvato con D.P.G.R. di data 28 maggio 1999 n. 4/L e ss. mm. e il Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R di data 27.10.1999 n. 8/L e ss. mm.

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L. e ss.mm.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del predetto Tullrocc, i pareri favorevoli espressi:

- dal segretario sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di confermare la disponibilità del Comune di Denno a collaborare con la Provincia Autonoma di Trento nell'affrontare l'emergenza profughi di cui in premessa, mantenendo a disposizione l'alloggio ad uso abitativo contraddistinto dalla p.ed. 484 sub. 7 in C.C. Denno giusta concessione di data 26/01/2017 prot. 351 in scadenza il 31/12/2017.
2. Di rinnovare la concessione per l'anno 2018, concessione che presenta i seguenti elementi essenziali:
 - **canone mensile:** Euro 300,00 oltre al rimborso spese per le diverse utenze stimato a forfait in Euro 60,00=
 - **durata:** 12 mesi salvo proroga per il tempo massimo di ulteriori 6 mesi
 - **decorrenza:** 1^ gennaio 2018.
3. Di precisare che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante sottoscrizione dello schema di cui al precedente punto 2), per il Comune di Denno da parte del sottoscritto Segretario comunale, in forza della delega sindacale prot. 797 dd. 22/02/2007, per la Provincia Autonoma di Trento, da parte del Dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale.
4. Di introitare gli importi a titolo di canone al cap. 490 (E) e per spese condominiali al cap. 732 (E) del corrispondente bilancio di previsione (2018).
5. Di dare atto che il presente provvedimento non dà luogo a spese.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.